ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI

Art. 82

Limiti alla contrazione di nuovi mutui sino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

Articolo abrogato dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Abrogato dal 13 ottobre 2000 · versione 24

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
Estremi	Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77
Capo	VII — Risanamento finanziario
Sezione	I — Principi generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-77-1995/art-82-limiti-alla-contrazione-di-nuovi-mutui-sino-all-approvazione-dell

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it